

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2042

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO PIETRO, MASSARI, DI GIESI, CIAMPAGLIA, VIZ-
ZINI, NICOLAZZI, PRETI, RIZZI, AMADEI, BELLUSCIO,
MATTEOTTI, COSTI, FURNARI, MADAUDO**

Presentata il 3 ottobre 1980

**Nuove norme concernenti l'indennità integrativa speciale
nel calcolo della buonuscita per i dipendenti dello Stato
e del parastato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il trattamento di quiescenza e di previdenza per i dipendenti pubblici avrebbe dovuto essere una occasione per dare un esempio da seguire in tema di omogeneizzazione dei trattamenti comunque connessi con l'attività di lavoro subordinata, dal momento che sia che si tratti di Stato, di Enti locali di Enti pubblici o di diritto pubblico, si è comunque in presenza di un rapporto di servizio di cui una delle controparti è sempre una persona giuridica pubblica.

Quanto al trattamento pensionistico, che tanto malessere ha suscitato e sta suscitando negli interessati per le situazioni diversificate ancorché ci si trovi nelle medesime condizioni giuridiche ed economiche, è stata presentata un'apposita pro-

posta di legge tendente a parificare i trattamenti dei dipendenti dello Stato, che si trovano in pensione al momento della emanazione di leggi migliorative del rapporto di servizio senza la previsione da parte di queste della estensione di analoghi benefici ai pensionati: un'operazione di perequazione che, attuata nell'ambito dei dipendenti dello stesso datore di lavoro, dovrà poi essere gradualmente generalizzata nell'ambito dell'intero comparto del pubblico impiego.

Con questa proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e alla vostra approvazione, si intende affrontare la questione delle indennità di fine lavoro da corrispondere al dipendente pubblico al suo collocamento a riposo. Qui

siamo immersi nella più fitta giungla normativa ed economica che si conosca, aggravata dal fatto che si opera in un settore omogeneo di rapporti di lavoro subordinato.

A parte la terminologia che è diversa a seconda che si tratti dei dipendenti degli Enti locali (indennità premio di servizio) o dei dipendenti statali e parastatali (indennità di buonuscita) di per sé comunque emblematica di indirizzi normativi non coordinati, le difficoltà per districarsi tra le maglie strettissime di questa giungla cominciano quando ci accingiamo a decifrare (perché questa ci sembra la parola più adatta), condizioni e criteri per ottenere e calcolare l'indennità di fine lavoro. (Ci sforzeremo di spiegarci esaminando i singoli aspetti della questione).

Condizioni per il diritto. Sono diverse perché per i dipendenti degli Enti locali si consegue non prima di due anni di iscrizione al fondo di previdenza gestito dall'INADEL (perché poi dovevano esserci più Enti a gestire la stessa indennità?) ma con un servizio utile che deve essere almeno di 15 anni se la cessazione del servizio avviene per limiti di età ovvero di 20 anni per ogni altra causa di cessazione, che non sia per dimissioni volontarie, perché in tal caso la durata minima del servizio utile non può essere inferiore a 25 anni (articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152).

Per i dipendenti dello Stato, invece, grazie alla correzione riparatrice apportata dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, è sufficiente anche soltanto un anno di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS per avere diritto alla buonuscita, senza che sia più richiesta la condizione ulteriore che risultino soddisfatti i requisiti per il diritto alla pensione.

Per i dipendenti parastatali infine non si chiede alcuna condizione e il diritto matura alle stesse più favorevoli condizioni che valgono per i lavoratori del settore privato.

Calcolo dell'indennità. Anche qui regnano le condizioni più diverse. Per i di-

pendenti dello Stato la buonuscita è determinata prendendo come base, nel conteggio, un dodicesimo dell'80 per cento, dell'ultima retribuzione percepita in ragione d'anno compresa la tredicesima mensilità (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e articolo 2 della legge 20 marzo 1980, n. 75). È esclusa dalla retribuzione annua la voce relativa all'indennità integrativa speciale (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e articolo 2 della legge 20 marzo 1980, n. 75), tranne che per i dipendenti delle ferrovie dello Stato per i quali una norma inserita nel contratto transitorio 1979-81 espressamente prevede l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella misura di 90.152 lire mensili.

Per i dipendenti degli Enti locali, la misura della buonuscita (più esattamente dell'indennità premio di servizio) si determina prendendo a base un quindicesimo dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua, comprensiva della tredicesima mensilità (per questi lavoratori a differenza degli statali la tredicesima è inclusa nel calcolo di tale indennità sin dal 1968, con la legge 8 marzo 1968, numero 152, mentre per gli statali il diritto è stato riconosciuto con la legge del 1980 sia pure con effetto retroattivo dal 1° giugno 1969 e dopo migliaia di cause intentate e vinte contro lo Stato) e, soprattutto, dell'indennità integrativa speciale sia pure nella misura congelata a gennaio 1977 così come propone in via generale la legge 31 marzo 1977, n. 91.

Per i parastatali, la misura della buonuscita è determinata, in rapporto ad un dodicesimo (come per gli statali) dell'intera (e non dell'80 per cento) retribuzione annua percepita con inclusione della tredicesima (diritto sempre esistito) ma con esclusione anche qui dell'indennità integrativa speciale.

In tutti e tre i casi, la base retributiva viene moltiplicata per ogni anno di servizio utile, effettivo e convenzionale, che fa valere il lavoratore all'atto del col-

locamento a riposo dalla pubblica amministrazione.

La contribuzione. Per quanto strano potrà apparire, è necessario affrontare, quando si tratta di pubblici dipendenti, anche l'argomento contribuzione in tema di liquidazione della buonuscita. Infatti per i dipendenti dello Stato e degli Enti locali, ma non per i parastatali, è prevista a carico del lavoratore un contributo pari al 2,50 per cento rapportato all'80 per cento della retribuzione comprensiva della tredicesima mensilità ma con esclusione dell'indennità integrativa speciale. A fronte di questo contributo sta l'altro a carico del datore di lavoro che è del 3,60 per cento per gli Enti locali (complessivamente un contributo del 6,10 per cento) ed è invece del 6,10 per cento per lo Stato nel 1980, del 6,60 per cento nel 1982 e del 7,10 per cento nel 1984.

Per i parastatali, come si è detto, come per tutto il mondo del lavoro privato, non esiste contributo a carico del lavoratore per l'indennità di liquidazione.

Onorevoli colleghi! Questa giungla normativa, che si risolve sostanzialmente in gravi e inaccettabili disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici, siano es-

si di Enti locali o dello Stato o del settore degli enti pubblici parastatali, deve essere sfolta immediatamente. Si rende indispensabile correggere le norme che sono alla base di queste discriminazioni:

a) rapportando la base retributiva annua al 100 per cento e non all'80 per cento della stessa come avviene per tutti i lavoratori del settore privato ma anche per i lavoratori pubblici del parastato;

b) eliminando il contributo a carico dei lavoratori perché la buonuscita, quale retribuzione differita in funzione corrispettiva della prestazione di lavoro, non può essere posta a carico del lavoratore medesimo, in analogia del resto a quanto correttamente è previsto per i lavoratori privati e parastatali;

c) includendo nel calcolo della buonuscita anche l'indennità integrativa speciale per i lavoratori dello Stato e del parastato, così come avviene per i dipendenti degli Enti locali, delle ferrovie dello Stato e per tutti i lavoratori del settore privato per i quali tale indennità, che prende il nome di contingenza, è da sempre inclusa nel conteggio dell'indennità di anzianità anche se nella misura congelata a febbraio 1977 in forza della legge 91 del 31 marzo 1977.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è sostituito dai seguenti:

« La base contributiva è costituita dall'intero stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale dipendente dallo Stato e dalle sue aziende autonome, nonché dai seguenti assegni:

1) indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324;

2) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

3) assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

4) indennità prevista dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

5) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

6) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7) assegno perequativo previsto dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

8) assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale ».

ART. 2.

La retribuzione contributiva prevista dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il computo dell'indennità premio di servizio è considerata in ragione elevata dall'80 per cento al 100 per cento.

ART. 3.

La contribuzione previdenziale obbligatoria prevista a carico dei dipendenti pubblici iscritti all'INADEL e all'ENPAS per la copertura degli oneri finanziari relativi all'indennità premio di servizio e all'indennità di buonuscita è trasferita a carico dell'amministrazione cui il singolo iscritto appartiene.

ART. 4.

L'articolo 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal primo gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti pubblici iscritti allo

INADEL e all'ENPAS nonché ai dipendenti degli Enti pubblici previdenziali, assistenziali e mutualistici è inclusa nel conteggio dell'indennità premio di servizio e dell'indennità di buonuscita.

Le presenti disposizioni si applicano anche a coloro che alla data di cui al precedente comma erano già collocati a riposo, nei limiti della prescrizione decennale ».

ART. 5.

Il Governo della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge, intese a ristrutturare e riunire in un unico Ente le residue gestioni ENPAS ed INADEL per l'erogazione delle prestazioni previdenziali in favore dei rispettivi iscritti.